

Comune di San Giorgio Canavese

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 18 del 02.12.2025

OGGETTO:

**PARERE RELATIVO AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI. APPROVAZIONE.**

Il Revisore dei Conti dott. Maurizio Tomalino ai sensi dell'articolo 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine di esprimere il proprio parere circa il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali dell'Ente, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del Segretario Comunale dott. Luca Fascio.

Esaminata in conseguenza la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/11/2025 da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella prossima seduta.

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente, in particolare l'articolo 1:

- comma 3: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";
- comma 3-bis: "Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.";
- comma 3-ter: "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.";

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la Riforma Fiscale, in particolare gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), recante i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2024, in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111, di modifica allo Statuto del Contribuente, contenuto nella Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Considerato che il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, attua una profonda revisione dello Statuto del Contribuente introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali, con particolare riferimento all'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, introdotto dal menzionato D. Lgs. 119/2023, recante disposizioni sul principio del contraddittorio;

Rilevato che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di un adeguamento degli stessi alle nuove norme, evitando un rallentamento dell'attività accertativa da parte degli uffici tributari;

Visto il documento denominato "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali".

Visti i pareri tecnico e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi interessati.

Esaminata la documentazione richiamata, l'organo di revisione in base alle proprie competenze esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Approvazione" che sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione in una prossima seduta.

Il Revisore

dott. Maurizio Tomalino

FIRMATO DIGITALMENTE